

Roma, 30/09/2019

OGGETTO: BREXIT NO DEAL: CONSEGUENZE SUGLI ACQUISTI DI MATERIALI, PRODOTTI CHIMICI E ARTICOLI DAL REGNO UNITO DOPO IL 1° NOVEMBRE 2019

Riteniamo opportuno informarVi, a poche settimane dalla scadenza del termine per la conclusione di un accordo fra Unione Europea e Regno Unito (fissata per il 31 ottobre 2019) di quelle che saranno, sotto il profilo normativo, le immediate conseguenze per le imprese che dovessero acquistare merci di vario genere dal o attraverso il Regno Unito.

A seguito del referendum che nel 2016 aveva aperto la questione dell'uscita dall'Unione, l'ex premier inglese Teresa May aveva proposto ben tre Accordi, tutti rigettati dal Parlamento Europeo, per regolamentare l'uscita dall'Unione in un periodo di 21 mesi (scaduti 12 aprile scorso). La conclusione di un Accordo avrebbe permesso, ad esempio, di mantenere il Regno Unito almeno all'interno dello Spazio Economico Europeo, area di accordo economico a cui si estendono molte delle regole previste per i Paesi membri dell'Unione. A seguito delle dimissioni della May, il termine definitivo per la Brexit è stato fissato al 31 ottobre 2019.

Le recenti dichiarazioni del nuovo Primo Ministro Boris Johnson lasciano intendere che non verrà proposto alcun ulteriore Accordo al Parlamento Europeo e che l'uscita del Regno Unito dall'UE avverrà al prossimo 31 ottobre senza Accordo (in breve, NO DEAL BREXIT) e, di conseguenza, **anche senza alcun periodo transitorio**.

Speriamo ancora che si arrivi in tempi brevi ad un "divorzio" amichevole, ma nel frattempo riteniamo anche nostro dovere informare le imprese affinché si preparino "al peggio".

Di seguito abbiamo provato a sintetizzare gli scenari che si profilano per le imprese che importano regolarmente materiali, articoli e sostanze/miscele chimiche dal Regno Unito cui si applicano già da tempo i Regolamenti UE REACH (1907/2006), CLP (1272/2008), Biocidi (528/2012) e Pic (esportazioni verso Paesi non membri UE 649/2012). L'impatto interessa naturalmente anche altre normative di prodotto, come ad esempio la direttiva imballaggi, pile, accumulatori, Raee, Rohs...etc...per cui faremo, eventualmente, approfondimenti successivi.

Scenari a seguito di NO DEAL

1) Emanazione di nuove regole nazionali

La prima conseguenza del NO DEAL è che il Regno Unito dovrà pubblicare, da subito, una **propria regolamentazione su importazioni**, esportazioni, classificazione, etichettura, imballaggio, biocidi, etc.... È ragionevole ipotizzare che tale normativa a carattere nazionale sarà simile a quella dell'UE (nel caso del regolamento CLP esiste una base internazionale comune data dal GHS!). Di conseguenza alcuni obblighi potrebbero rimanere invariati (es: formati e contenuto delle etichette per le sostanze e miscele pericolose);



2) Modifica quadro responsabilità e obblighi per gli importatori

Le aziende importatrici UE diventeranno senza alcun periodo transitorio, **titolari di tutti gli obblighi oggi attribuiti al produttore/importatore inglese,** nonché destinatari delle relative sanzioni. Ad esempio un importatore di piombo dal Regno Unito, finora classificabile come utilizzatore a valle secondo il regolamento Reach, assumerebbe immediatamente il ruolo di importatore con la conseguente necessità di registrare a suo nome la sostanza o le sostanze chimiche importate (anche in miscela o articoli).

L'Agenzia Europea per la Chimica rende noto che ad oggi circa 750 sostanze (v. elenco allegato) sono state registrate unicamente da imprese con sede nel Regno Unito, quindi, a partire dal 1° novembre 2019 la catena di fornitura risulterebbe priva all'origine di una registrazione valida, con la conseguente impossibilità, per le imprese UE di continuare ad importare regolarmente.

3) Nuove autorità nazionali competenti e nuove procedure di comunicazione

Il Regno Unito non dovrà più uniformarsi alle decisioni Echa in materia di classificazione di pericolo delle sostanze chimiche ed avrà la possibilità e la libertà di prendere decisioni autonome rispetto la classificazione di talune sostanze. A tal proposito HSE (il ministero della Salute Inglese) avrà il ruolo di autorità competente e pertanto potrà rivedere e includere nuove sostanze e classificazioni rispetto a quelle già presenti all'interno dell'Allegato VI al CLP; il Regno Unito non potrà più avvalersi dei portali e degli strumenti di notifica e comunicazione dell'Agenzia e dovrà quindi svilupparne di propri.

4) Nazionalizzazione delle autorizzazioni per la produzione di biocidi

Il Regno Unito dovrà elaborare e pubblicare una propria norma di riferimento. Le aziende già autorizzate per la vendita di biocidi in UE e che intendono vendere nel Regno Unito dovranno presentare nuova domanda di autorizzazione al Hse.

In caso di domande di autorizzazione che sono in carico a stati UE alla data di uscita, invece, (ad esempio un mutuo riconoscimento o un'autorizzazione unionale in fase di valutazione) l'azienda UK dovrà richiedere un'autorizzazione UK a HSE perché la precedente richiesta non avrà nessun valore.

Il regolamento biocidi (BPR) prevede già (per fortuna) un periodo di 2 anni di transizione per consentire alle aziende di adeguarsi in merito a questo come, allo stesso modo è previsto un periodo transitorio per i titolari delle autorizzazioni che devono essere stabiliti in UK e non in UE.

5) Importazioni/ esportazioni verso Regno Unito soggette al regolamento 649/2012

- Le aziende britanniche dovranno notificare attraverso un nuovo sistema implementato dal Regno Unito almeno 35 giorni prima dell'esportazione di chemicals listati nel Regolamento;
- Verranno probabilmente riconosciute le notifiche di esportazione effettuate prima della data di uscita mentre per le sostanze esportate successivamente a tale data sarà necessario adeguarsi al nuovo sistema;
- Le aziende britanniche che esportano in EU dovrebbero attendere il consenso da parte della nazione di importazione prima di procedere.

E-mail: info@confimi.it - www.confimi.it



Prepararsi al NO DEAL

Come abbiamo cercato di spiegare, in assenza di Accordo entro il prossimo 31 ottobre dal 1° novembre 2019 il Regno Unito sarà a tutti gli effetti un Paese Extra UE.

Le aziende che intrattengono rapporti commerciali (acquisti e vendite) relativi a scambi di merci rischiano di assumersi tutti gli obblighi previsti dalle attuali norme europee per le importazioni/esportazioni extra UE.

È pertanto molto importante:

- tenere monitorato l'evolversi delle vicende politiche inerenti la Brexit;
- svolgere un accurato controllo sui propri acquisti considerando con particolare attenzione l'acquisto di materiali, anche semilavorati (come legno, ferro, plastica...), articoli (es: giocattoli, tessuti, apparecchiature elettroniche, componenti...), sostanze e miscele chimiche dal Regno Unito;
- in caso di acquisto di sostanze, miscele, articoli contenenti sostanze, verificare se la registrazione REACH a monte della catena di fornitura sia intestata esclusivamente ad imprese con sede nel Regno Unito (l'Agenzia Europea per la Chimica Echa ha pubblicato un elenco sul proprio sito delle sostanze che ad oggi ricadono nella presente fattispecie;
- qualora il caso ricorra, è indispensabile contattare il fornitore inglese per informarsi su un eventuale trasferimento della registrazione ad un soggetto con sede in UE, oppure presso un Rappresentante Esclusivo o sulla necessità di registrare direttamente;
- nella peggiore delle ipotesi (registrazione diretta da parte dell'importatore UE) ricordiamo che per preparare un Dossier di registrazione occorrono diversi mesi e che non è previsto, nell'ipotesi NO DEAL, alcun periodo transitorio.

E-mail: info@confimi.it – www.confimi.it